

# **STAMPERIA REGIONALE BRAILLE ETS**

**AGGIORNAMENTO  
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
(DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231)**

**Approvato dal CdA il 27/04/2023**

# INDICE

## **1. Premessa**

- 1.1 Il D. Lgs. 75/2000
- 1.2 La Legge 108/2021
- 1.3 Il D. Lgs. 184/2021
- 1.4 Il D. Lgs. 195/2021
- 1.5 La Legge 238/2021
- 1.6 Il D. Lgs. 13/2022
- 1.7 La Legge 22/2022
- 1.8 Il D. Lgs. 150/2022

## **2. La Stamperia Regionale Braille ETS**

- 2.1 Attività di interesse generale
- 2.2 Attività strumentali

## **3. Reati contro la Pubblica Amministrazione**

- 3.1 Attività sensibili
- 3.2 Misure di prevenzione
- 3.3 Flussi informativi verso l'OdV

## **4. Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati**

- 4.1 Incidenza della Legge 238/2021

## **5. Reati contro la personalità individuale**

- 5.1 Incidenza della Legge 238/2021

## **6. Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

- 6.1 Incidenza della nuova normativa sul Modello 231
- 6.2 Flussi informativi verso l'OdV

## **7. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

7.1 Incidenza della Legge 195/2021

## **8. Delitti in materia di strumenti di pagamento diverso dai contanti**

8.1 Aree a rischio

8.2 Attività sensibili

8.3 Misure di prevenzione

8.4 Flussi informativi verso l'OdV

## **9. Reati in materia di violazione del diritto d'autore**

9.1 Attività sensibili

9.2 Regole di condotta

9.3 Flussi informativi verso l'OdV

## **10. Reati ambientali**

10.1 Attività sensibili

10.2 La Legge n. 12/2019

10.3 Nuova classificazione dei rifiuti urbani e speciali

10.4 Misure di prevenzione

10.5 Flussi informativi verso l'OdV

## **11. Cronologia Modello 231**

## 1. PREMESSA

Questo Documento nasce dall'esigenza dell'Organismo di Vigilanza della Stamperia Regionale Braille ETS (in seguito Stamperia) di aggiornare il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato nell'anno 2016 e revisionato il 3 agosto 2020, di cui è integrazione, con particolare riferimento alle modifiche organizzative e gestionali apportate nello Statuto e alle seguenti novità normative che hanno aggiunto nel D. Lgs 231/2001 nuovi reati presupposto della responsabilità degli Enti privati o modificato quelli già compresi.

**1.1 Il D. Lgs. n.75 del 14 luglio 2020** (Attuazione della Direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della Unione mediante il diritto penale) ha introdotto l'art. 25 sexiesdecies (Contrabbando) nel D. Lgs. 231/2001, aggiungendo la responsabilità amministrativa degli Enti privati anche per i seguenti reati previsti dal D.P.R. n. 43/1973:

- Contrabbando nel movimento di merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 ter);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater);
- Altri casi di contrabbando (art. 292);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295).

Detti reati non incidono in modo significativo sulle attività della Stamperia e per la loro prevenzione è sufficiente il rispetto del Codice Etico dell'Ente e dei Codici deontologici delle professioni.

Il D. Lgs. 75/2020 ha anche introdotto nell'art. 24 del D. Lgs. 231/01 i reati di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e di frode in agricoltura, mentre nell'art. 25 ha introdotto i reati di peculato (art. 314 c.p. limitatamente al 1° comma), di peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), nonché ha modificato l'art. 322 bis c.p.

Sulla descrizione dei nuovi reati presupposto e sulla citata modifica si rimanda al paragrafo n. 3, in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, salvo per il reato di frode in agricoltura che non si concilia con le attività della Stamperia.

Infine, il D. Lgs. 75/2020 ha esteso la responsabilità degli Enti privati anche ai seguenti reati tributari:

- dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5 del D. Lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-quater del D. Lgs. 74/2000).

Detta responsabilità, però, si estende agli Enti privati solo se i reati vengono commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo superiore a 10 milioni di euro.

La Stamperia non ha le caratteristiche per potere ipotizzare la realizzazione delle suddette fattispecie di reato.

**1.2 La legge n. 108 del 29 luglio 2021** (Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), di conversione del D. Lgs. 77/2021, non ha aggiunto ulteriori fattispecie di reato al D. Lgs. 231/01, ma con le modifiche apportate al D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) ha inciso sulla valutazione delle responsabilità degli Enti privati, in quanto produttori di rifiuti speciali.

Sui contenuti di dette modifiche e sulla loro incidenza nel Modello 231 della Stamperia si rimanda al paragrafo n. 10, in materia di reati ambientali.

**1.3 Il D. Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021** (Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti) ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-octies<sup>1</sup> (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai

contanti), estendendo così la responsabilità amministrativa degli Enti privati ai seguenti reati:

- Art. 493-ter c.p.: Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Art. 493-quater c.p.: Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Art. 640-ter: Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Sulla descrizione dei suddetti reati e sulla loro incidenza nel Modello 231 della Stamperia si rimanda al paragrafo n. 8, in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

**1.4 Il D. Lgs. n. 195 del 8 novembre 2021** (Attuazione della direttiva 2018/1673 del Parlamento europeo sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale) ha modificato l'art. 25- octies del D. Lgs. 231/2001, estendendo le condotte illecite anche ai casi in cui il denaro o i beni oggetto del reato derivano da:

- contravvenzioni, per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), di riciclaggio (art. 648 bis c.p.), di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), di autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.);
- delitti colposi, per i soli reati di riciclaggio e di autoriciclaggio.

Sulla incidenza dei suddetti reati nel Modello 231 della Stamperia si rimanda al paragrafo n. 7, in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio.

**1.5 La Legge n. 238 del 23 dicembre 2021** (Disposizioni per l'adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2019-2020) ha modificato alcune fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01:

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati: art. 615 quater, art. 615 quinquies, art. 617 quater e art. 617 quinquies (modificati dall'art. 19);
- Delitti contro la personalità individuale: art. 600 quater e art. 609 undecies (modificati dall'art. 20);
- Abusi di mercato: art. 185 TUF (modificato dall'art. 26).

Sulla incidenza delle suddette modifiche si rimanda rispettivamente al paragrafo n. 4, in materia di delitti informatici, e al paragrafo n. 5, in materia di delitti contro la

personalità individuale. La fattispecie di reato relativa agli abusi di mercato non si concilia con le attività della Stamperia.

**1.6 Il Decreto Legge n. 13 del 25 febbraio 2022** (Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché' sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili) nell'art. 2 (Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche) ha apportato modifiche agli articoli 316-bis, 316-ter e 640-bis del codice penale, al fine di rafforzare il contrasto a dette frodi dopo la scoperta di numerosi illeciti che hanno riguardato le agevolazioni fiscali denominate "superbonus". A seguito della mancata conversione in legge di detto decreto il testo è stato trasfuso nella Legge n. 25 del 2022.

Sull'incidenza di dette modifiche si rimanda al paragrafo n. 3, in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione.

**1.7 La Legge n. 22 del 9 marzo 2022** (Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale), ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) e l'art. 25-duodecimes (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici), ampliando la responsabilità amministrativa degli Enti privati ai seguenti reati previsti dal Codice penale:

- Furto di beni culturali (art.518-bis);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies);
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies).

Detti reati non sono compatibili con le attività statutarie della Stamperia e per la loro prevenzione è comunque sufficiente il rispetto del Codice Etico e dei Codici deontologici delle professioni.

**1.8 Il D. Lgs. 150/2022 (cd. Legge Cartabia)** ha modificato gli articoli 640 e 640 ter del c.p., prevedendo per la loro punibilità la querela della persona offesa, salvo casi particolari.

Sull'incidenza di detta modifica nel Modello 231 della Stamperia si rinvia al paragrafo n. 3, in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione.

## **2. La Stamperia Regionale Braille ETS**

La Stamperia, già organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), è diventata un Ente del Terzo Settore (ETS) dal 17/11/2022, data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 117/2017 e dell'art. 17 del Decreto Ministeriale n. 106/2020, nella Sezione "Altri Enti".

Ai fini di detta iscrizione il CdA della Stamperia il 28 febbraio 2022 ha adeguato il proprio Statuto ai principi espressi dal Codice del Terzo Settore. Dopo l'iscrizione ha, altresì, aggiornato i seguenti documenti:

- Regolamento generale;
- Regolamento amministrativo, contabile e finanziario;
- Regolamento del servizio di economato e di cassa.

Rispetto al precedente Statuto è stata eliminata la figura del Direttore generale e sono state aggiunte quelle dell'Organo di controllo e del Direttore tecnico.

La struttura organizzativa è, allo stato, composta da 31 dipendenti a tempo indeterminato, di cui uno in aspettativa sindacale e sei con funzioni di Capi servizio.

La Stamperia ha aggiunto una collaborazione professionale esterna per lo svolgimento della funzione di "Addetto stampa".

Nel nuovo Statuto le attività di interesse generale sono state distinte da quelle strumentali.

### **2.1 Attività di interesse generale**

Le attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS), sono:

- Produzione e stampa in braille ed a caratteri ingranditi di testi scolastici;
- Produzione e stampa di pubblicazioni e riviste, di testi scolastici e universitari, di testi culturali di narrativa, saggistica ed altro, in braille, in caratteri ingranditi, in versione elettronica e registrati;
- Ideazione e produzione di materiale tiflodidattico per alunni e studenti;

- Produzione di testi in versione elettronica e registrati su supporti magnetici o in altri formati;
- Produzione di materiale tiflotecnico, tifloinformatico e per l'autonomia dei non vedenti;
- Consulenza specialistica tiflodidattica e tifloinformatica agli insegnanti di sostegno e ai genitori;
- Attuazione di corsi diretti alla formazione di operatori del settore;
- Gestione di una Biblioteca Braille, multimediale ed elettronica, con postazioni di lettura per non vedenti attrezzate;
- Creazione di nuovi sussidi ed ausili e l'adattamento di quelli esistenti per l'autonomia e l'integrazione del cieco e dell'ipovedente;
- Sviluppo e mantenimento del Museo tattile, dello Showroom, del giardino sensoriale e del Bar al buio;
- Riproduzione in forma bi-tridimensionale di figure stampati nei testi, per la riproduzione di opere artistiche, per la realizzazione di planimetrie di città e quant'altro necessario per la lettura aptica;
- Promozione ed organizzazione di iniziative di sensibilizzazione, campagne di informazione, convegni e riunioni, fiere e mostre dirette a diffondere la conoscenza dei gravi problemi dei ciechi e degli ipovedenti e dei mezzi ed ausili per la loro autonomia;
- Promozione e organizzazione di mostre itineranti di ausili tiflodidattici, tiflologici e tifloinformatici per l'autonomia dei minorati della vista;
- Creazione e organizzazione di servizi per l'istruzione, la formazione e l'assistenza di ciechi pluriminorati;
- Partecipazione a fiere nazionali ed internazionali per promuovere i propri prodotti e la propria attività;
- Progettazione, realizzazione e gestione di iniziative in favore dell'integrazione sociale, culturale e lavorativa dei ciechi e degli ipovedenti, avvalendosi di fondi privati e regionali, nazionali e dell'Unione Europea;
- Altre attività direttamente ed indirettamente collegate al raggiungimento dei superiori scopi.

## **2.2 Attività strumentali**

Le attività strumentali, ai sensi dell'art. 6 del CTS, sono:

- Promozione e organizzazione di manifestazioni, mostre, attività espositive e/o museali, convegni, incontri, idonei a favorire un contatto con la società;
- Istituzione di premi e borse di studio;
- Svolgimento di attività di formazione, corsi e seminari nei settori d'interesse della Stamperia;
- Costituzione, o partecipazione, di enti la cui attività sia rivolta a scopi analoghi;
- Promozione di iniziative per la raccolta di fondi;
- Promozione e svolgimento di iniziative di ricerca con le Università e altri Organismi per la creazione di ausili e sussidi tifloinformatici, tiflogici e tiflodidattici;
- Svolgimento di attività commerciali funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
- Svolgimento di altre attività idonee al perseguimento delle finalità istituzionali;
- Partecipazione a gare pubbliche per l'affidamento di servizi finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Ente.

### **3. Reati contro la Pubblica Amministrazione**

Rispetto alle fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e art. 25 D. Lgs. 231/2001), già descritte dal Modello 231 della Stamperia nel paragrafo n. 9, si rappresentano le seguenti integrazioni:

#### **- Art. 314 c.p. 1° comma (Peculato) introdotto dal D. Lgs. 75/2020**

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile appartenente alla Pubblica Amministrazione, se ne appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri.

Si tratta di un reato proprio non esclusivo, potendo essere concretamente commesso anche da un privato in accordo con i soggetti pubblici.

Il D. Lgs. n. 75/2020 ha previsto la responsabilità degli Enti privati con la relativa sanzione pecuniaria ai soli casi in cui il fatto “offende gli interessi finanziari dell’Unione europea”.

La Direttiva comunitaria 2017/1371, all’articolo 2, stabilisce che per “interessi finanziari dell’Unione si intendono tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù del bilancio dell’Unione, dei bilanci di istituzioni,

organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati”.

Allo stato la Stamperia non riceve finanziamenti riferibili all'Unione europea.

**- Art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui) introdotto dal D. Lgs. 75/2020**

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o tiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità.

Il reato è configurabile solo nella misura in cui l'agente profitti di un errore preesistente indipendente dalla condotta del soggetto attivo (Cass. penale, sez. VI, 15/12/2015, n. 6658), nel senso che “l'errore deve essere spontaneo e non determinato dall'inganno dell'agente.

Si tratta di un reato proprio non esclusivo, potendo essere concretamente commesso anche da un privato in accordo con soggetti pubblici.

Il D. Lgs. n. 75/2020 ha previsto la responsabilità degli Enti privati con la relativa sanzione pecuniaria ai soli casi in cui il fatto “offende gli interessi finanziari dell'Unione europea”.

Allo stato la Stamperia non riceve finanziamenti riferibili all'Unione europea.

**- Art. 316 bis c.p. (Malversazione di erogazioni pubbliche) modificato dal D.L. n. 13/2022**

Tale fattispecie di reato, già descritta dal Modello 231, con le modifiche si configura anche nel caso in cui si ottengano da un qualsiasi Ente pubblico “mutui agevolati destinati alla realizzazione di una o più finalità”.

**- Art. 316 ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni pubbliche) modificato dal D. Lgs. 75/2020 e dal D.L. n. 13/2022**

Su tale fattispecie di reato, già descritta dal Modello 231, il D. Lgs. 75/2020 ha previsto la sanzione della reclusione sino a 4 anni nel caso “il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000” e il D.L. n. 13/2022 ha aggiunto le “sovvenzioni” tra le tipologie di erogazioni che possono configurare il reato.

**- Art. 319 quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità) modificato dal D. Lgs. 75/2020**

Su tale fattispecie di reato, già descritta dal Modello 231, il D. Lgs. 75/2020 ha previsto la sanzione della reclusione sino a 4 anni nel caso “il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

**- Art. 322 bis c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità) modificato dal D. Lgs. 75/2020**

Il D. Lgs. 75/2020 ha aggiunto a detto articolo, già descritto dal Modello 231, il comma 5-quinquies, estendendo l'applicazione del reato anche alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di “Stati non appartenenti all'Unione europea”, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

**- Art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio) introdotto dal D. Lgs. 75/2020**

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Si tratta di un reato proprio non esclusivo, potendo essere concretamente commesso anche da un privato in accordo con soggetti pubblici.

Il D. Lgs. n. 75/2020 ha previsto la responsabilità degli Enti privati con la relativa sanzione pecuniaria solo nel caso vengono offesi gli interessi finanziari dell'Unione europea.

L'art. 23 del D.L. n. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) ha mitigato detto reato prevedendolo solo nei casi di “violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”, rispetto alla originaria generica previsione di “violazione di norme di legge o di regolamento”.

Allo stato la Stamperia non riceve finanziamenti riferibili all'Unione europea.

**- Art. 356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture) introdotto dal D. Lgs. 75/2020**

La fattispecie punisce il pubblico dipendente o il gestore di pubblici servizi quando commette una frode nell'esecuzione di un contratto di fornitura o nello adempimento di obblighi contrattuali (art. 355 c.p.).

Per contratto di fornitura si intende ogni strumento contrattuale mediante il quale un soggetto privato è tenuto a dare particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019).

La malafede contrattuale va individuata nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Cass., VI, 11 febbraio 2011, n. 5317).

Per gli Enti privati è prevista una sanzione pecuniaria.

**- Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. (Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità europee) modificato dal D. Lgs. 150/2022**

Tale reato, già descritto dal Modello 231, è diventato punibile, a seguito del D. Lgs. 150/2022, a querela della persona offesa, salvo sia stato commesso con l'aggravante di "avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa".

**-Art. 640 bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) modificato dal D.L. 13/2022**

Tale reato di aggravamento, già descritto dal Modello 231, si configura anche quando l'erogazione pubblica viene determinata da una "sovvenzione".

**- Art. 640 ter c.p. (Frode informatica) modificato dal D. Lgs. 150/2022**

Tale reato, già descritto dal Modello 231, è diventato punibile, a seguito del D. Lgs. 150/2022, a querela della persona offesa, salvo sia stato commesso con taluni aggravanti.

### **3.1 Attività sensibili**

La Stamperia si sostiene finanziariamente, oltre che con risorse proprie, anche grazie a due contributi pubblici annuali, uno corrisposto dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione e alla Formazione Professionale della Regione Siciliana, per realizzare le attività assegnate dalla L.R. 4/2001, ed uno dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la gestione del Museo Tattile Multimediale. Detti contributi sono volti a

gestire servizi di interesse pubblico, in quanto le relative attività sono determinate dallo stesso Ente pubblico finanziatore.

Di conseguenza, tutte le attività della Stamperia che vengono realizzate per conseguire o per spendere detti finanziamenti sono da considerare “sensibili” al rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione. Detto rischio, pur sempre teorico, è legato alle seguenti attività di rilevanza penale:

- Utilizzare finanziamenti per scopo diverso da quello per cui sono stati erogati;
- ottenere i finanziamenti fornendo false informazioni e/o documenti falsi oppure omettendo informazioni dovute;
- indirizzare determinati comportamenti della P.A., mediante rapporti privilegiati, per facilitare o rimuovere ostacoli ai fini dell’ottenimento di autorizzazioni, licenze o altri benefici;
- assegnare incarichi o consulenze come strumento, anche indiretto, per veicolare denaro o altre utilità verso soggetti pubblici o soggetti in grado di influenzare le scelte di soggetti pubblici, con il fine unico o prevalente di apportare vantaggi alla Stamperia;
- utilizzare, in caso di verifiche/ispezioni da parte di Autorità pubbliche, strumenti (somme di denaro, concedere favori, etc.) volti a indirizzare indebitamente gli esiti delle stesse, ovvero ad agevolare l’iter di perfezionamento di autorizzazioni e permessi;
- costituire, con gli omaggi e le liberalità, utilità destinabili a fini illeciti;
- creare, con una gestione anomala delle somme rimborsate, fondi illegittimi da destinare a fini illeciti;
- creare, con la movimentazione di risorse economiche mediante artifici contabili e finanziari, fondi “neri” da destinare a fini illeciti;
- utilizzare l’assunzione di personale, legato da relazioni di parentela o affinità con dipendenti, collaboratori o soggetti che ricoprono cariche nell’Ente pubblico finanziatore, come corrispettivo di un vantaggio o come mezzo per l’ottenimento.

Dette attività sensibili, ulteriori rispetto a quelle indicate dal Modello 231 della Stamperia nel paragrafo 9.2.2, si inseriscono nei seguenti processi gestionali:

- ripartizione, gestione e rendicontazione di finanziamenti pubblici;
- assunzione di personale;
- conferimento di incarichi esterni di collaborazione professionale;
- gestione dei contratti e dei pagamenti;

- gestione del contenzioso.

### **3.2 Misure di prevenzione**

In ordine agli adempimenti prioritari per prevenire e contrastare la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, anche se limitatamente alle attività di interesse pubblico, è opportuno che la Stamperia adotti le seguenti specifiche misure, che si aggiungono a quelle già previste dal Modello 231 revisionato nel 2020:

- aggiornamento del “Piano di prevenzione della corruzione e sulla Trasparenza”, quale documento integrativo del presente Modello 231 e nomina del Responsabile alla sua attuazione;
- incarico, anche esterno, del soggetto che è tenuto ad effettuare le operazioni di aggiornamento, nel Sito Web, della Sezione denominata “Amministrazione trasparente”;
- distinzione delle poste contabili di provenienza pubblica da quelle private;
- istituzione e disciplina del servizio di accesso civico, limitatamente ai servizi di interesse pubblico;
- formazione generale sul Modello 231 e sul Piano anticorruzione per il personale addetto alle attività sensibili;
- formazione specifica sulla gestione dei fondi regionali e nazionali, in merito alle responsabilità e alle modalità di rendicontazione, per il personale coinvolto nei relativi processi gestionali.

### **3.3 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza**

Il Direttore amministrativo è tenuto a comunicare all’Organismo di Vigilanza, per ogni finanziamento pubblico e prescindendo dall’ammontare e dalle modalità di ottenimento, la seguente documentazione:

- il provvedimento che riconosce il finanziamento;
- la convenzione eventualmente sottoscritta con l’Ente pubblico;
- i contratti sottoscritti con Enti privati per la realizzazione degli interventi finanziati;
- le relazioni inviate all’Ente finanziatore;
- le relazioni sulle ispezioni ricevute;
- la rendicontazione finale.

In ogni caso, al fine di individuare e prevenire potenziali situazioni a rischio di reato contro Pubbliche Amministrazioni, il personale coinvolto nella gestione di fondi pubblici è tenuto a segnalare all'OdV le criticità e i pericoli di irregolarità riscontrate nel corso della gestione di fondi pubblici.

#### **4. Delitti informatici e di trattamento illecito di dati**

Rispetto ai delitti informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24 bis D. Lgs. 231/2001), già trattati dal Modello 231 della Stamperia nel paragrafo n. 10, si rappresentano le seguenti integrazioni:

**- Art. 615 quater c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici) modificato dalla Legge 238/2021**

Tale reato, con le modifiche, si realizza quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La Legge n. 238/2021 ha modificato la rubrica e aumentato le pene.

**- Art. 615 quinquies c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) modificato dalla Legge 238/2021**

Tale reato si realizza quando un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

La Legge n. 238/2021 ha modificato la rubrica e aumentato le pene.

**- Art. 617 quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) modificato dalla Legge 238/2021**

Tale reato lo realizza (1° comma) chi:

- fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe;
- rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

Dette fattispecie di reato sono punibili a querela della persona offesa, ma si procede d'ufficio (2° comma) se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

La Legge n. 238/2021 ha introdotto la suddetta punibilità d'ufficio ed aumentato le pene.

Con riferimento al 1° comma, la Corte di Cassazione ha escluso che abbia rilievo la circostanza che l'autore della condotta rivesta la qualità di amministratore di sistema connessa alla qualità di responsabile dei servizi informatici, abilitato ad inserirsi nel sistema, perché tale qualità non lo autorizza, comunque, ad accedere alla casella di posta elettronica del singolo account protetta da apposita password.

**- Art. 617 quinquies c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) modificato dalla Legge 238/2021**

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere

comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La Legge n. 238/2021 ha modificato la rubrica e aumentato le pene.

La disposizione è diretta a garantire la libertà e la segretezza delle comunicazioni telematiche.

#### **4.1 Incidenza della Legge 238/2021**

Le su esposte modifiche apportate dalla Legge 238/2021 non comportano un aggiornamento delle attività sensibili, delle misure di prevenzione, dei divieti, delle regole comportamentali e dei flussi informativi verso l'OdV previsti dal Modello 231 della Stamperia per i reati informatici, tuttavia si reputa opportuno incrementare gli obblighi a carico dei dirigenti, del personale e dei collaboratori, compresi i fornitori di servizi. Ai detti è fatto obbligo di:

- non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato, anche tentato, rientranti tra quelle sopra descritte;
- gestire i sistemi informativi con particolare riguardo al rispetto delle misure di sicurezza previste per la protezione dei dati dal rischio di intrusione o di utilizzo di terzi, nonché alla verifica della presenza di codici d'accesso a software protetti dall'ingegno e di programmi suscettibili di recare danno;
- rispettare le regole in materia di trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- non utilizzare abusivamente la firma digitale o, comunque, in violazione delle procedure che ne regolamentano l'utilizzo;
- eseguire periodiche e sistematiche attività di:
  - verifica sulle dotazioni hardware e software e sul possesso delle previste licenze;
  - verifica su eventuali utilizzi illegittimi dell'hardware e/o del software;
  - verifica della possibilità di cracking delle password;
  - verifica della possibilità di accesso a programmi e reti senza l'utilizzo di password;
  - verifica della possibilità di duplicazione di opere protette dal diritto d'autore.
- segnalare all'OdV qualsiasi criticità sul rispetto dei suddetti obblighi.

## **5. Delitti contro la personalità individuale**

Rispetto ai delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto 231), già descritte dal Modello 231 della Stamperia nel paragrafo n. 14, si rappresentano le seguenti integrazioni:

### **- Art. 600 quater c.p. (Detenzione o accesso a materiale pornografico) modificato dalla Legge 238/2021**

Tale ipotesi di reato punisce chi, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico, realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e chi mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Legge n. 238/2021 ha modificato la rubrica ed esteso la condotta del reato anche all'accesso intenzionale.

### **- Art. 609 undecies c.p. (Adescamento di minorenni) modificato dalla Legge 238/2021**

Detto articolo punisce la condotta di chi, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico ex articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci o tenta di adescare un minore di anni sedici.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La Legge 238/2021 ha solo aumentato la pena della reclusione nel caso in cui:

- il reato è commesso da più persone riunite;
- il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
- dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

### **5.1 Incidenza della Legge 238/2021**

Le su esposte modifiche apportate dalla Legge 238/2021 non comportano un aggiornamento delle attività sensibili, delle misure di prevenzione e dei flussi

informativi verso l'OdV disposti dal Modello 231 della Stamperia per i reati contro la personalità individuale.

## **6. Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

Rispetto ai reati di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001), già descritte dal Modello 231 della Stamperia nel paragrafo n. 15, si rappresenta che l'art. 13 del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, ha riformato il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008) negli artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99, nonché ne ha integralmente sostituito l'Allegato 1.

Dette modifiche riguardano la Stamperia principalmente per:

- le attività di formazione e di addestramento, che sono state implementate;
- le funzioni di vigilanza e le responsabilità del preposto, che sono state riformulate;
- le competenze di vigilanza e di ispezione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, prima riconosciute solo alle Aziende Sanitarie Locali;
- l'obbligo di sospensione delle attività dell'Ente, prima discrezionale, in caso di gravi violazioni sulla sicurezza.

In ordine alle attività formative e di addestramento la Legge 215/2021 ha:

- aggiunto l'obbligo formativo per il Datore di lavoro sulla normativa in materia di salute e di sicurezza, con particolare riferimento alle sue responsabilità;
- esteso la formazione per i preposti, che può svolgersi solo in presenza e che va ripetuta con cadenza almeno biennale e ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi;
- annunciato nuovi contenuti dei corsi per la formazione dei dirigenti;
- introdotto l'obbligo di comunicare preventivamente agli Ispettorati del lavoro le date e i contenuti della formazione e i soggetti partecipanti.

Detta Legge ha però rinviato l'entrata in vigore delle norme che riformano la formazione all'adozione di un Accordo attuativo, da parte della "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano", che individui:

- la durata, il contenuto minimo e la modalità della formazione del Datore di lavoro;

- la modalità delle verifiche di apprendimento per tutti i percorsi formativi, compresi gli aggiornamenti, da realizzare a conclusione dei corsi e durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Sino all'approvazione di detto Accordo, che ad oggi non è ancora intervenuto, si continueranno ad applicare le precedenti disposizioni in materia di formazione.

Tra le restanti novità normative della citata riforma, già in vigore, la stamperia deve porre particolare attenzione ai seguenti articoli del D. Lgs. 81/2008:

- Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori):
  - sospensione dell'attività, nel caso si riscontri il 10% (non più il 20%) del personale presente sul luogo di lavoro con contratto irregolare;
  - adozione immediata del provvedimento di sospensione delle attività interessate di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (non più in caso di reiterate violazioni);
  - impossibilità per il destinatario del provvedimento cautelare di contrattare con la P.A. sino alla fine della sospensione;
  - obbligatorietà (non più discrezionalità) dell'Organo ispettivo, innanzi ad un illecito, di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività e, se necessario, di imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori.
- Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente): introduzione dell'obbligo di nominare i Preposti per le attività quotidiane di vigilanza, con la sanzione in caso di omissione (arresto o ammenda) nei confronti del Datore di lavoro e dei Dirigenti.
- Art. 19 (Obblighi del preposto): previsione dei compiti e delle responsabilità da affidare ai Preposti:
  - sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
  - intervenire, nel caso di comportamenti dei lavoratori non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti, ai fini della protezione collettiva e individuale, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza per modificare detto comportamento;

- interrompere l'attività del lavoratore e informare i diretti superiori, nel caso questi non si adegui alle sue indicazioni e persista nell'inosservanza delle disposizioni aziendali. Il mancato esercizio del potere di interrompere l'attività del lavoratore costituisce un reato penale, aggravato nel caso da detta omissione ne derivi un infortunio.
- Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti): introduzione del Registro di tracciamento degli addestramenti, anche informatizzato, per rendere dimostrabile la formazione erogata ai lavoratori durante l'attività lavorativa. L'addestramento "consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale", nonché "nell'esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza".

Inoltre, il D.M. del 10/03/1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) è stato abrogato dall'introduzione della seguente normativa:

- D.M. 1° settembre 2021 (Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio), aggiornato dal D.M. del 15 settembre 2022 che ha rinviato al 25/11/2023 l'entrata in vigore solo delle disposizioni relative alla qualificazione dei tecnici manutentori. Pertanto sono già in vigore il resto delle disposizioni sui presidi antincendio, stabiliti nell'Allegato I, sulla predisposizione, a cura del datore di lavoro, del registro dei controlli.
- D.M. 2 settembre 2021 (Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio) che ha disposto l'obbligo di predisporre il Piano di emergenza e, con cadenza almeno annuale, l'esercitazione antincendio nei seguenti casi:
  - luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  - luoghi di lavoro che rientrano nell'Allegato I° del DPR 151/2011 (Attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco);
  - luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.

Negli altri luoghi di lavoro è sufficiente prevedere nel DVR idonee misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

Inoltre, l'Allegato III di detto Decreto ha cambiato la denominazione dei corsi di formazione e di aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio, suddividendoli (non più in categorie di rischio) nei seguenti livelli di rischio:

- Livello 1° (ex rischio basso): 4 ore per la formazione (2 di teoria e 2 di pratica) e 2 ore per l'aggiornamento quinquennale (solo di pratica);
- Livello 2° (ex rischio medio): 8 ore per la formazione (5 di teoria e 3 di pratica) e 5 ore per l'aggiornamento quinquennale (2 di teorica e 3 di pratica);
- Livello 3° (ex rischio alto): 16 ore per la formazione (12 di teoria e 4 di pratica) e 8 ore per l'aggiornamento quinquennale (5 di teorica e 3 di pratica).

Anche per le attività di livello 1° sono obbligatorie le esercitazioni sull'uso degli estintori portatili.

- D.M. 3 settembre 2021 (Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro), che disciplina i luoghi di lavoro a basso rischio incendio. Sono luoghi inquadrati con rischio basso quelli con superficie lorda non superiore a 1000 mq e afflusso non superiore a 100 occupanti (compresi soggetti esterni), quelli con piani dell'edificio situati tra i 5 metri e i 24 metri, quelli dove non vi è presenza significativa di materiali combustibili, sostanze o miscele pericolose.

### **6.1 Incidenza della nuova normativa sul Modello 231**

La nuova normativa, sopra descritta, non ha modificato il D. Lgs. 231/2001, pertanto le attività potenzialmente a rischio di reato e le relative misure di prevenzione indicate dal Modello 231 della Stamperia restano valide. L'obbligo in più per la Stamperia è di adeguare la propria organizzazione e gestione alle nuove disposizioni (nomina dei preposti, formazione del datore di lavoro, tenuta del registro degli addestramenti, etc.) e di richiedere al RSPP di aggiornare il DVR, nonché dopo l'Accordo del Comitato Stato-Regioni di conformare l'attività formativa successiva a quanto sarà disposto.

In merito alla responsabilità del Datore di lavoro, non è più sufficiente per evitare detta responsabilità, compresa l'immediata sospensione delle attività interessate da comportamenti omissivi, l'adozione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), diventa

indispensabile adempiere anche a tutte le altre disposizioni, comprese quelle sulla formazione, previste dalla citata riforma.

In merito a quest'ultima misura, la Stamperia è tenuta a programmare ogni anno un Piano di formazione del personale in materia di sicurezza, tenendo conto delle seguenti regole:

- Nella stesura del Piano di formazione devono essere coinvolti il RSPP, il Medico Competente e il RLS.
- La formazione erogata deve essere conclusa con una valutazione sull'apprendimento, anche tramite la somministrazione di questionari.
- I contenuti, le modalità e la durata della formazione e degli aggiornamenti devono tener conto di quanto sarà deciso dall'Accordo Stato Regioni.
- Le date della formazione devono essere preventivamente comunicate all'Ispettorato del Lavoro, pena l'invalidità della certificazione.
- La formazione effettuata deve essere annotata in un apposito Registro, anche informatico, che riporti le seguenti informazioni: data, orario inizio e fine, argomenti trattati, nominativi dei docenti e dei partecipanti e la loro sottoscrizione.
- La documentazione relativa alla formazione deve essere annualmente raccolta in un unico raccoglitore, tenuto dal Direttore amministrativo e messo a disposizione degli Organi di controllo.

## **6.2 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

In aggiunta ai flussi informativi già previsti dal Modello 231, il Direttore amministrativo è tenuto a trasmettere all'OdV copia del Piano annuale di formazione del personale e, prima dell'approvazione del bilancio di esercizio, il prospetto attestante la formazione effettuata in materia di sicurezza, nell'anno precedente, con le qualificazioni conseguite.

## **7. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

Rispetto ai suddetti reati (art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001), già trattati dal Modello 231 della Stamperia nel paragrafo n. 16, si rappresentano le seguenti integrazioni:

**- Art. 648 c.p. (Ricettazione) modificato dal D. Lgs. 195/2021**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Il D. Lgs. 195/2021 ha previsto la pena anche quando il fatto riguarda danaro o cose provenienti da contravvenzione ed una aggravante nel caso il fatto sia stato commesso nell'esercizio di una attività professionale.

**- Art. 648 bis c.p. (Riciclaggio) modificato dal D. Lgs. 195/2021**

Tale reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il D. Lgs. 195/2021 ha esteso la fattispecie di reato anche quando il delitto presupposto è di natura colposa (la precedente dicitura "non colposo" è stata rimossa) ed ha previsto una riduzione della pena quando il fatto riguarda danaro o altre utilità provenienti da contravvenzione.

La colpa dell'Ente è quella di mancata organizzazione, descritta dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/01, consistente nella assenza di un modello di regole idonee a prevenire la commissione dei citati reati e di una efficace struttura organizzativa per farlo applicare e rispettare.

**- Art. 648 ter c.p. (Impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita) modificato dal D. Lgs. 195/2021**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Il D. Lgs. 195/2021 ha previsto una riduzione della pena quando il fatto riguarda danaro o cose provenienti da contravvenzione.

**- Art. 648 ter 1 c.p. (Autoriciclaggio) modificato dal D. Lgs. 195/2021**

La fattispecie di autoriciclaggio si configura nel caso in cui un soggetto, che abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il danaro, i beni o altre utilità di provenienza della commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il D. Lgs. 195/2021 ha ridotto la pena (reclusione da due a otto anni) e aggiunto il seguente comma:

- La pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.550,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

### **7.1 Incidenza della Legge 195/2021**

Le su esposte modifiche apportate dalla Legge 195/2021 non comportano un aggiornamento delle attività sensibili, delle misure di prevenzione e dei flussi informativi verso l'OdV disposti dal Modello 231 della Stamperia per i suddetti reati. Solo con riferimento all'autoriciclaggio è necessario effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari, in entrata e in uscita, con una maggiore attenzione su eventuali operazioni di natura non ordinaria dove è più probabile che si realizzi il l'ostacolo concreto citato dalla norma.

### **8. Delitti in materia di strumenti di pagamento diverso dai contanti**

I delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies 1 del D. Lgs. 231/2001) sono stati aggiunti come reati presupposto della responsabilità degli Enti privati dal D. Lgs. n. 184/2021, in attuazione della Direttiva UE 2019/713, per contrastare il fenomeno delle attività a carattere manipolativo riguardanti gli strumenti di pagamento e i flussi monetari digitali (bancomat, carte di credito, carte ricaricabili, POS, internet banking, etc.), e riguardano le seguenti fattispecie di reato:

#### **- Art. 493 ter c.p. (Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti) introdotto dal D. Lgs. 184/2021**

Detto reato punisce la condotta di chi al fine di trarne profitto per sé o per altri:

- indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.
- falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché effettui ordini di pagamento con i suddetti strumenti.

**- Art. 493 quater c.p. (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) introdotto dal D. Lgs. n. 184/2021**

Detto reato punisce la condotta di chi, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

**- Art. 640 ter c.p. (Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale) modificato dal D. Lgs. 184/2021 e dal D. Lgs. 150/2022**

Tale reato era già previsto dal D. Lgs. 231/2001, con una rilevanza per l'Ente privato limitata alle sole ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico. A seguito del D. Lgs. 184/2021 detti Enti potranno essere ritenuti responsabili, ai sensi dell'art. 25-octies 1, anche per la commissione di frodi informatiche a danno di privati, ma a condizione che il fatto illecito produca "un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale" oppure venga commesso "con abuso della qualità di operatore del sistema" informatico.

Il D. Lgs. 150/2022 ha previsto per detto reato la punibilità solo a querela della persona offesa, salvo casi particolari.

### **8.1 Aree a rischio**

Il rischio di commissione dei suddetti reati nell'interesse o a vantaggio della Stamperia pur remoto, in quanto tutte le operazioni di pagamento vengono effettuate con l'utilizzo di metodi tracciabili (bonifico bancario) e di regolare fatturazione, è limitato all'area contabile del servizio di economato e di cassa per possibili comportamenti non corretti nell'uso degli strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.

### **8.2 Attività sensibili**

Attraverso l'analisi del Regolamento del servizio di economato e di cassa, adottato dalla Stamperia, si individuano le seguenti attività sensibili, nel cui ambito

potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-octies 1 del D.lgs. n. 231/2001:

- gestione del fondo economale;
- utilizzo di carte di credito o di altri sistemi di pagamento online.

Secondo detto Regolamento solo il Presidente e l'Economo possono essere dotati di carte di credito, senza la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Pertanto, è opportuno che il Direttore amministrativo effettui una ricognizione degli strumenti di pagamento digitali assegnati ad altri Soggetti e provveda al loro immediato ritiro.

### **8.3 Misure di prevenzione**

Il Presidente, l'Economo e gli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo di strumenti di pagamento digitali (bancomat, carte di credito, carte ricaricabili, POS, internet banking, etc.) sono tenuti ad astenersi dal porre in essere, promuovere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le descritte fattispecie di reato (art. 25 octies 1 D. Lgs. 231/2001) ed ha rispettare quanto disposto dai Regolamenti della Stamperia.

Specificatamente per le carte di credito, anche prepagate, occorre osservare le seguenti regole:

- L'utilizzo delle carte di credito o di altri strumenti di pagamento digitale è consentito solo al Titolare, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie;
- l'autorizzazione della carta di credito da parte di soggetti diversi dal Presidente e dall'Economo deve prevedere le modalità ed i termini di utilizzo, la determinazione della soglia massima di spesa e il divieto di prelevare contante, nonché il conto corrente bancario su cui appoggiarla;
- le spese effettuate con le carte di credito devono essere imputate ai capitoli di bilancio corrispondenti alle diverse tipologie di costo e non possono superare la disponibilità finanziaria di detti capitoli;
- il titolare della carta è tenuto mensilmente a rendicontare le spese effettuate mediante un apposito riepilogo corredato da tutta la documentazione giustificativa;
- la consegna della carta di credito ai beneficiari e la sua restituzione devono risultare da un apposito verbale sottoscritto dal titolare e dall'economo.

Inoltre, l'Economo deve garantire i seguenti controlli sui pagamenti effettuati dai titolari della carta di credito:

- la congruità di ciascuna spesa;
- l'avvenuta esecuzione della prestazione o della causale del pagamento;
- l'osservanza degli obblighi di legge in materia di limitazione all'uso del contante.

Il sistema di controllo dovrà anche assicurare, in maniera chiara e tracciata, la identificazione dei soggetti autorizzati o delegati ad eseguire i pagamenti per conto della Stamperia, sia in contanti che mediante strumenti di pagamento diversi, nonché a garantire la legittima provenienza ed il loro lecito utilizzo.

Con specifico riferimento all'aggravante di cui all' art. 640-ter c.p., inerente al reato di frode informatica, si rende necessario che l'Amministratore del sistema informatico della Stamperia valuti l'adozione di ulteriori misure di sicurezza nel detto sistema che siano in grado di evitare eventuali alterazioni compiute dall'interno per realizzare trasferimenti di denaro.

#### **8.4 Flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza**

Il personale coinvolto nella gestione amministrativa e contabile della Stamperia è tenuto a garantire, ciascuno per la parte di competenza, la tracciabilità del processo seguito per ciascun pagamento, mettendo a disposizione dell'OdV e degli altri Organi di controllo, in un archivio ordinato, tutta la documentazione allo scopo necessaria.

In ordine agli strumenti di pagamento digitali, l'OdV deve essere informato ed aggiornato sui soggetti autorizzati, diversi dal Presidente e dall'Economo, e sui limiti imposti al loro utilizzo.

#### **9. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

Con riferimento ai reati in materia di diritto d'autore, considerati dall'art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001, già trattati dal Modello 231 della Stamperia nel paragrafo n. 17, non vi sono state modifiche a detto Decreto, però la Legge n. 37 del 3 maggio 2019 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea) ha modificato la Legge di riferimento n. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), disponendo (art. 15 comma 1) l'aggiunta nell'art. 71-bis dei commi di seguito descritti.

**L'art. 71-bis** consente ai portatori di particolari handicap, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap.

**Il comma 2-bis** definisce le attività che i suddetti portatori di handicap possono effettuare rispetto ai divieti posti dalla normativa sul diritto d'autore: *“sono liberi gli atti di riproduzione, di comunicazione al pubblico, messa a disposizione del pubblico, distribuzione e prestito di opere o altro materiale, protetti ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore e sui diritti ad esso connessi, intendendosi per tali le opere letterarie, fotografiche e delle arti figurative in forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in formato digitale, protette da diritto d'autore o da diritti connessi, pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico, previa la loro trasformazione, ai sensi del comma 2-quater, in "copie in formato accessibile", intendendosi per tali quelle rese in una maniera o formato alternativi che consentano al beneficiario di avere accesso in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha alcuna menomazione né alcuna delle disabilità di cui al comma 2-ter.”.*

**Il comma 2-ter** individua i beneficiari della suddetta eccezione nei soggetti che appartengono alle seguenti categorie di portatori di handicap:

- a) *non vedenti;*
- b) *con una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente alle persone prive di tale disabilità;*
- c) *con disabilità percettiva o di lettura e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità;*
- d) *con una disabilità fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere.*

**Il comma 2-quater** pone un limite alle attività realizzabili, di cui al comma 2-bis, nel senso che devono essere *“operazioni necessarie per apportare modifiche, convertire*

*o adattare un'opera o altro materiale ai fini della produzione di una copia in formato accessibile”.*

**Il comma 2-quinquies** consente di attuare quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater solo ai seguenti soggetti:

- a) un beneficiario, o una persona che agisce per suo conto secondo le norme vigenti, di realizzare, per suo uso esclusivo, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui il beneficiario ha legittimamente accesso;*
- b) un'entità autorizzata di realizzare, senza scopo di lucro, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui ha legittimamente accesso, ovvero, senza scopo di lucro, di comunicare, mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito la stessa copia a un beneficiario o a un'altra entità autorizzata affinché sia destinata a un uso esclusivo da parte di un beneficiario.*

**Il comma 2-sexies** definisce “entità autorizzata”, di cui al precedente comma lett. b), *“un'entità, pubblica o privata, riconosciuta o autorizzata secondo le norme vigenti a fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni. Nella categoria rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni come loro attività primarie, obbligo istituzionale o come parte delle loro missioni di interesse pubblico. Le entità autorizzate stabilite sul territorio nazionale trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme stabilite dalla normativa vigente, attestando la loro denominazione, i dati identificativi, i contatti, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente comma”.*

**Il comma 2-septies** stabilisce che ogni copia realizzata in formato accessibile, ai sensi dei precedenti commi, deve:

- rispettare l'integrità dell'opera o di altro materiale interessato, essendo consentiti unicamente le modifiche, le conversioni e gli adattamenti strettamente necessari per rendere l'opera, o altro materiale, accessibile nel formato alternativo e rispondenti alle necessità specifiche dei beneficiari di cui al comma 2-ter.;*
- essere sempre accompagnata dalla menzione del titolo dell'opera, o di altro materiale, dei nomi di coloro che risultano autori, editori e traduttori*

*dell'opera nonché delle ulteriori indicazioni che figurano sull'opera o altro materiale secondo quanto previsto dalla legge.*

*Nel determinare se le modifiche, conversioni o adattamenti siano necessari, i beneficiari non hanno l'obbligo di condurre verifiche sulla disponibilità di altre versioni accessibili dell'opera o altro materiale.*

*L'eccezione di cui al comma 2-bis non si applica all'entità autorizzata nel caso in cui siano già disponibili in commercio versioni accessibili di un'opera o di altro materiale, fatta salva la possibilità di miglioramento dell'accessibilità o della qualità delle stesse.*

**Il comma 2-octies** consente l'esercizio delle attività, previste dai commi 2-bis eseguenti *“nei limiti giustificati dal fine perseguito, per finalità non commerciali, dirette o indirette, e senza scopo di lucro”*. *Gli utilizzi consentiti non devono porsi in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o di altro materiale e non devono arrecare ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei relativi diritti”*.

**Il comma 2-novies** prevede che le entità autorizzate *“possono chiedere ai beneficiari esclusivamente il rimborso del costo per la trasformazione delle opere in formato accessibile nonché delle spese necessarie per la consegna delle stesse”*.

**Il comma 2-decies** stabilisce che le entità autorizzate *“possono effettuare le operazioni di cui ai commi 2-bis, 2-quater e 2-quinquies per un beneficiario o un'altra entità autorizzata stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea. I beneficiari o le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono ottenere o avere accesso a una copia in formato accessibile da un'entità autorizzata stabilita in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea”*.

**Il comma 2-undecies** stabilisce che le entità autorizzate sono tenute, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in ordine al trattamento dei dati personali, a:

- a) distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad altre entità autorizzate;*
- b) prendere opportune misure per prevenire la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico non autorizzate delle copie in formato accessibile;*
- c) prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere o altro materiale e le relative copie in formato accessibile e nel registrare tutte le operazioni effettuate;*
- d) pubblicare e aggiornare, se del caso nel proprio sito web, o tramite altri canali online o offline, informazioni sul modo in cui le entità autorizzate rispettano gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c).*

**Il comma 2-duodecies** stabilisce che le entità autorizzate sono tenute a fornire, in modo accessibile, alle categorie di beneficiari di cui al comma 2-ter, alle entità autorizzate, anche estere, e ai titolari dei diritti, su loro richiesta, le seguenti informazioni:

- a) l'elenco delle opere o di altro materiale per cui dispongono di copie in formato accessibile e i formati disponibili;*
- b) il nome e i contatti delle entità autorizzate con le quali hanno avviato lo scambio di copie in formato accessibile a norma del comma 2-decies.*

**Il comma 2-terdecies** prevede l'obbligo di comunicare annualmente il rispetto degli obblighi previsti dal comma 2-undecies e le informazioni, di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, ai competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali.

### **9.1 Attività sensibili**

Ad integrazione di quanto già previsto nel Modello 231 della Stamperia, si individuano le seguenti ulteriori attività sensibili, nel cui ambito potrebbero concretizzarsi fattispecie di reato: riproduzione, distribuzione, comunicazione o messa a disposizione di copie in formato accessibile di opere soggette alla normativa sul diritto d'autore.

In ordine all'attività di riproduzione, il rischio di violazione delle norme sul diritto d'autore sussiste nel caso la Stamperia:

- non sia riconosciuta come "entità autorizzata" o perda tale qualificazione;
- non abbia legittima disponibilità dell'originale;
- effettui operazioni di trasformazione in formato accessibile dell'originale non direttamente collegate all'handicap del beneficiario o per finalità commerciali;
- non menzioni, nella copia prodotta, il titolo e i nomi di coloro che risultano autori, editori e traduttori dell'opera, nonché quant'altro previsto dalla legge.

In ordine all'attività di distribuzione, comunicazione o messa a disposizione di copie in formato accessibile, il rischio di violazione delle norme sul diritto d'autore sussiste nel caso la Stamperia effettui dette attività senza adottare preventivamente misure, anche informatiche, idonee ad evitare la consegna, la comunicazione o la divulgazione a soggetti non legittimati.

## 9.2 Regole di condotta

Con riferimento agli obblighi previsti dall'art. 71 bis della L. 633/1941, nonché al DPCM del 6 luglio 2020, la Stamperia, già iscritta tra le "entità autorizzate", è tenuta nella persona del Direttore tecnico a:

- trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali, e poi ad aggiornare, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti della Stamperia la denominazione, i dati identificativi, i contatti, il possesso dei requisiti soggettivi per essere riconosciuta come "entità autorizzata" (comma 2-sexies);
- trasmettere ogni anno al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al Ministero della salute e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione con le informazioni relative all'adempimento degli obblighi di cui ai commi 2-undecies e 2-duodecies;
- disciplinare le modalità con le quali assicurerà il rispetto degli obblighi previsti dal comma 2-undecies lettere a), b) e c) e pubblicarle sul sito della Stamperia;
- adempiere a quanto altro previsto dal comma 2-duodecies.

Il Direttore tecnico, anche tramite i Capi reparto e coinvolgendo per la parte informatica l'Amministratore del sistema, è tenuto altresì a garantire che:

- i beneficiari della riproduzione di testi o di opere in formato accessibile siano solo i soggetti appartenenti alle categorie di portatori di handicap indicati nel comma 2-ter;
- le operazioni per effettuare le attività di cui al comma 2-bis siano necessarie per produrre una copia in formato accessibile al beneficiario (comma 2-quater);
- venga realizzata la copia in formato accessibile solo di testi o di opere di cui la Stamperia (o il beneficiario) abbia legittimamente accesso (comma 2-quinquies);
- venga rispettata l'integrità dell'originale, nel senso di effettuare unicamente le modifiche, le conversioni e gli adattamenti strettamente necessari per rendere la copia nel formato alternativo (comma 2-septies);
- vengano adottate tutte le precauzioni necessarie per impedirne la divulgazione o la resa disponibile delle copie prodotte in formato accessibile al pubblico o a soggetti che non siano i beneficiari o altre entità autorizzate;

- ogni copia sia sempre accompagnata dalla menzione del titolo, dei nomi degli autori, degli editori e dei traduttori che figurano sull'originale (comma 2-septies);
- vengano registrate tutte le operazioni effettuate per rendere accessibili gli originali;
- le attività di riproduzione non vengano effettuate per finalità commerciali, dirette o indirette;
- gli utilizzi consentiti non devono porsi in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o di altro materiale;
- le copie prodotte non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti sull'originale (comma 2-octies);
- ai beneficiari residenti nel territorio siciliano non venga richiesto il rimborso del costo per la trasformazione delle opere in formato accessibile nonché delle spese necessarie per la loro consegna, qualora sia coperto dal finanziamento regionale (comma 2-novies).

E', comunque, fatto assoluto divieto ai dirigenti e a tutto il personale di:

- distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile a soggetti diversi dai beneficiari o da altre entità autorizzate;
- riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico o mettere a loro disposizione copie in formato accessibile senza autorizzazione.

Nel caso in cui una delle operazioni necessarie per apportare modifiche, convertire o adattare un'opera o altro materiale ai fini della produzione di una copia in formato accessibile sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi in virtù di appositi contratti di servizio, anche nella forma della convenzione, occorre che in essi sia prevista, con apposita sottoscrizione, l'assunzione dei seguenti specifici obblighi:

- di conoscere e di rispettare i contenuti del Codice Etico, con particolare riguardo al paragrafo n. 3.7) riferito ai rapporti con i fornitori;
- di conoscere e di rispettare i contenuti del Modello 231, con particolare riguardo al paragrafo n. 17 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) e al paragrafo n. 9.2 (Regole di condotta) del presente aggiornamento;
- di adottare idonee misure di protezione, anche informatica, a tutela della riservatezza delle opere originali e delle copie in formato accessibile;
- di rispettare la vigente normativa sul trattamento dei dati personali;

- di riconoscere all'Organismo di Vigilanza della Stamperia il potere di richiedere informazioni al fine di verificare il corretto adempimento dei suddetti obblighi;
- di riconoscere alla Stamperia la facoltà di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.

Con riferimento ai contratti in corso, detti fornitori sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, avente i su esposti contenuti, per continuare la collaborazione con la Stamperia sino alla loro scadenza.

### **9.3 Flussi informativi verso l'OdV**

Il Direttore tecnico è tenuto a comunicare, in aggiunta di quanto prescritto dal Modello 231, all'Organismo di Vigilanza:

- la corrispondenza con il Ministero per i beni e le attività culturali, rilevante ai fini del mantenimento della qualifica di entità autorizzata;
- le misure adottate per impedirne la divulgazione o la resa disponibile dei testi e delle opere trasformate in formato accessibile per i non vedenti e gli ipovedenti;
- i contratti sottoscritti con soggetti terzi per convertire in formato accessibile prodotti, tra cui i testi scolastici, tutelati dal diritto d'autore.

## **10. Reati ambientali**

Con riferimento ai reati ambientali (art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001), già trattati dal Modello 231 della Stamperia nel paragrafo n. 19, si rappresentano alcune fattispecie di reato che, anche a seguito dei Decreti attuativi della Legge n. 12/2019, potrebbero ipoteticamente essere realizzate.

- **Art. 452 quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)**

La norma in esame punisce anche a titolo di colpa il reato di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) e prevede una ulteriore fattispecie reato qualora non venga cagionato un vero e proprio inquinamento, ma un mero pericolo che esso si realizzi anche nella forma del concorso, da accertare in concreto.

- **Art. 279 del D. Lgs. n. 152/2006 (Sanzioni per prevenire e limitare le emissioni in atmosfera di impianti e attività) modificato dal D. Lgs. 102/2020**

La norma punisce con l'arresto e/o l'ammenda chi:

- a) inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli artt. 269 e 272, ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata;
- b) viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271. Quando il superamento di detti valori determina il superamento dei valori di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa si applica sempre la pena dell'arresto;
- c) non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6.

- **Art. 258 del D. Lgs. n. 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) modificato dal D. Lgs. 116 2020**

La norma prevede:

1. per i soggetti di cui all'articolo 189 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, che non effettuano la comunicazione prescritta da detto articolo ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, una sanzione amministrativa pecuniaria;
2. per chi omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 comma 1, una sanzione amministrativa pecuniaria, ma se il registro è relativo a rifiuti pericolosi può essere applicata, nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore;
3. per chi effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193, o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, la sanzione dell'arresto sino a due anni;
4. per chi fornisce, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto, la sanzione dell'arresto sino a due anni.

I soggetti tenuti alle comunicazioni di legge di cui all'articolo 189, richiamato dal punto 1, sono le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g).

Sono esonerati da tale obbligo di comunicazione le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti che non hanno più di dieci dipendenti e i produttori di rifiuti speciali che conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio, ovvero ad un circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), previa apposita convenzione, delegando la comunicazione a detto gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.

Ai sensi dell'art. 190, richiamato dal punto 2, sono tenuti a tenere un Registro cronologico di carico e scarico le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g). In detto Registro devono essere indicati, per ogni tipologia di rifiuto, la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.

La Stamperia può adempiere a tale obbligo, di tenuta in proprio del registro di carico e scarico dei rifiuti, tramite la società di servizi incaricata, che dovrà provvedere ad annotare i dati con cadenza mensile mantenendo presso ciascuna sede operativa della Stamperia copia delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di controllo.

### **10.1 Attività sensibili**

La commissione di reati ambientali può derivare da una attività diretta posta in essere dalla Stamperia, attraverso il comportamento dei suoi dirigenti e dipendenti, oppure da una indiretta, attraverso l'agire di soggetti terzi che siano ad essa collegati (contratti di appalto, incarichi di fornitura di servizi o di altre relazioni commerciali).

Rispetto alla prima tipologia di rischio, i comportamenti illeciti rilevanti sulla responsabilità della Stamperia, di cui al Decreto 231, derivano dalla gestione dei rifiuti, in particolare dei toner delle stampanti, e delle emissioni prodotte dalle apparecchiature utilizzate per la stampa e la rilegatura dei testi.

Rispetto alla seconda tipologia di rischio, la responsabilità della Stamperia deriva da una eventuale cooperazione colposa con il soggetto terzo autore materiale del fatto (il conduttore), per mancato controllo, delegato a gestire determinate attività, come la classificazione dei rifiuti e lo smaltimento di quelli speciali e/o pericolosi.

In entrambi i casi la responsabilità è imputabile alla Stamperia solo nel caso il fatto illecito sia stato “commesso/omesso” nell’interesse o vantaggio della stessa e che siano ravvisabili i profili della colpa nell’organizzazione interna.

## **10.2 La Legge n. 12/2019**

Detta Legge ha abolito il “Sistri” e introdotto un nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, denominato RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti), che viene gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente. Al Registro è tenuta ad iscriversi la Stamperia nel caso produca rifiuti pericolosi, avendo un numero di dipendenti superiore a 10 unità.

A detta Legge di riforma si sono succeduti i seguenti decreti attuativi:

- Il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, in materia di rifiuti e di imballaggi;
- il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 118, in materia di rifiuti di pile e di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 119, relativo ai veicoli fuori uso;
- il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 121, relativo alle discariche di rifiuti.

Tra i suddetti Decreti assume maggiore rilevanza per la Stamperia il D. Lgs. n. 116/2020, in materia di rifiuti e di imballaggi, per le seguenti modifiche apportate al D. Lgs. 152/2006:

- artt. 178 bis e 178 ter (aggiunto): maggiori responsabilità per i produttori di rifiuti;
- artt. 179, 180 e 181: novità nella gestione dei rifiuti;
- art. 183: nuova classificazione e disciplina dei rifiuti urbani;
- art. 184: obbligo per il produttore dei rifiuti di utilizzare le “Linee guida” di cui al decreto n. 47/2021 del Ministro della Transazione Ecologica, per la corretta classificazione dei rifiuti e delle loro caratteristiche di pericolo;
- art. 185 bis (aggiunto): inserimento della disciplina sul “deposito temporaneo prima della raccolta”;
- art. 188: obbligo del produttore, nel conferire i rifiuti a soggetti autorizzati, di acquisire l’attestazione di avvenuto smaltimento da parte del titolare dell’impianto, nella quale risultino i dati dell’impianto, la qualità dei rifiuti trattati e la tipologia delle operazioni di smaltimento effettuate;
- art. 193 con le seguenti nuove previsioni:
  - la quarta copia può essere trasmessa mediante posta elettronica certificata;

- i tempi di conservazione obbligatoria delle copie del formulario sono ridotte da cinque a tre anni;
- ogni operatore che compila il formulario di identificazione è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza, escludendo quella del trasportatore.

In ordine agli allegati previsti nella Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 sono intervenute le seguenti novità:

- modifica degli allegati C (operazioni di recupero) ed E (obiettivi di recupero e di riciclaggio);
- sostituzione integrale degli allegati D (elenco e classificazione dei rifiuti) e F (criteri concernenti la composizione, la riutilizzabilità e la recuperabilità degli imballaggi);
- aggiunta di nuovi allegati: L-ter (esempi di strumenti economici e di altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179), L-quater e L-quinquies (elenco dei nuovi rifiuti urbani ed elenco delle attività che li producono).

Per l'Allegato I (sulle caratteristiche di pericolo per i rifiuti), il D. Lgs. 116/2020 si è limitato a stabilire che esso è sostituito dall'Allegato III della direttiva 2008/98/CE, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2014/1357 e dal Regolamento (UE) 2017/997.

Il comma 8 dell'art. 1 del D. Lgs 116/2020 ha modificato l'articolo 183, definendo rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, nonché materassi e mobili;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (Allegato L-quater) e per attività (Allegato L-quinquies).

Ai sensi del comma 3 dell'art.184, come modificato dal D. Lgs 116/2020, sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla

depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

- b) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter;
- c) i veicoli fuori uso;
- d) i rifiuti da costruzione e demolizione.

La classificazione dei rifiuti in base alla loro pericolosità, che dipende dalla concentrazione di sostanze pericolose e/o dalle caratteristiche intrinseche di pericolosità indicate nei relativi Allegati alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, viene identificata da un asterisco posto nel codice CER.

#### **10.4 Misure di prevenzione**

Con riferimento alle superiori integrazioni, la Stamperia è tenuta a garantire, tramite i suoi responsabili, le seguenti misure di prevenzione che si aggiungono a quelle già previste dal cap. 19.3 del Modello 231:

- adottare una politica di gestione dei rifiuti nel rispetto delle nuove normative ed orientata alla diminuzione della produzione degli stessi;
- definire nomine, ruoli e responsabilità per la corretta attuazione degli adempimenti in materia ambientale;
- controllare che la classificazione dei rifiuti prodotti sia effettuata in conformità a quanto stabilito dalle nuove disposizioni legislative;
- definire i principali adempimenti da adottare, di concerto con il RSPP, sulla gestione dei rifiuti speciali e/o pericolosi;
- svolgere attività di formazione, per far acquisire consapevolezza e competenza al personale che svolge compiti con possibili impatti ambientali;
- tenere in modo regolare i registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, e compilare in modo corretto e veritiero le loro caratteristiche qualitative o quantitative;
- rispettare la normativa relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti speciali;
- affidare esclusivamente a ditte autorizzate l'attività di raccolta, di trasporto e di smaltimento dei rifiuti speciali;
- verificare, in sede di sottoscrizione con la Ditta incaricata di servizi ambientali, le seguenti informazioni:
  - data di validità dell'autorizzazione ad effettuare il servizio affidato;

- tipologia e quantità di rifiuti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione ad esercitare l'attività di smaltimento o recupero;
- localizzazione dell'impianto di smaltimento;
- metodo di trattamento/recupero;
- verificare periodicamente l'esecuzione delle attività di trasporto dei rifiuti speciali nel rispetto:
  - della data di validità dell'autorizzazione;
  - della tipologia e della targa del mezzo utilizzato;
  - dei codici CER autorizzati.
- inserire nel contratto o nella lettera d'incarico di affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento l'impegno della Ditta (clausola risolutiva espressa) a:
  - non porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato contemplate nel Decreto 231;
  - informare la Stamperia di qualsiasi imputazione ricevuta per reati in materia ambientale;
- informare adeguatamente il personale dipendente in merito alla raccolta dei rifiuti speciali, soprattutto in relazione alla loro separazione e al loro deposito in luoghi specificamente dedicati e/o in appositi contenitori;
- aggiornare il DVR sugli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei posti di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, con:
  - la valutazione dei potenziali rischi ambientali;
  - lo sviluppo di adeguati programmi di prevenzione a tutela dell'ambiente dagli impatti dell'attività produttiva;
  - l'individuazione di tutte le mansioni che possono potenzialmente esporre i lavoratori a dei rischi specifici, per le quali è richiesto il possesso di determinate abilità professionali certificate oppure di una esperienza adeguata con specifica formazione e/o addestramento;
  - la segnalazione di tutte le misure di protezione da attuare, con i mezzi e i dispositivi individuati per poter attuare tali misure.

Con riferimento alla citata riforma è altresì necessario, abbandonando la prassi di acquisire semplicemente le autorizzazioni dei terzi a favore dei quali avviene il conferimento del rifiuto, che il responsabile della procedura gestionale per il conferimento dei rifiuti acquisisca preventivamente non solo la copia dell'iscrizione all'Albo nazionale del trasportatore dei rifiuti incaricato (visionabile sul sito internet

di detto Albo), con la verifica delle targhe dei mezzi di trasporto e dei codici CER trasportabili, ma anche le autorizzazioni/iscrizioni dei terzi smaltitori o recuperatori presso i quali avverrà il conferimento dei rifiuti trasportati.

Solo in tal modo la Stamperia, come produttore di rifiuti speciali, potrà eventualmente dimostrare la diligenza osservata nel loro conferimento. La giurisprudenza è pacifica nel considerare l'assolvimento, o meno, di tale obbligo quale aspetto dirimente per l'eventuale responsabilità penale del produttore iniziale di rifiuti.

### **10.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

In aggiunta degli obblighi informativi previsti dal Modello 231 della Stamperia, il Direttore amministrativo è tenuto a comunicare prontamente all'ODV:

- Le segnalazioni ricevute su presunte violazioni o su criticità emerse in materia ambientale, in particolare sul mancato rispetto delle prescrizioni e dei comportamenti su esposti;
- i verbali di ispezione da parte di Enti Pubblici e/o Autorità di controllo (es. ASL, Ispettorato del lavoro, etc.) e ogni altro documento rilevante;
- la documentazione relativa agli esiti delle attività di verifica e di monitoraggio interno effettuate dal Responsabile dell'ambiente o, in mancanza, dal RPPS;
- l'adozione di un sistema di deleghe in materia ambientale conforme ai dettami del D. Lgs. n. 231 del 2001;
- l'elenco dei fornitori che svolgono l'attività di trasporto e di smaltimento dei rifiuti, indicando per ciascuno di essi la data di scadenza dell'incarico;
- le direttive interne in materia ambientale.

## **11. CRONOLOGIA MODELLO 231**

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
22/09/2016	Prima edizione
03/08/2020	Revisione
27/04/2023	Aggiornamento